



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/26 DEL 21.12.2012

Oggetto: Sistema regionale per la certificazione delle competenze.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che nell'ambito delle azioni volte a rafforzare la governance del sistema della formazione professionale, si rende necessaria la regolazione della certificazione delle competenze. Quest'ultima costituisce un processo definito da principi e regole procedurali per l'attribuzione di un valore "di scambio" alle competenze effettivamente possedute dalle persone, che sia garantito dall'Amministrazione regionale, così come previsto dai principi sanciti dall'Accordo siglato tra Governo, Regioni e Province autonome per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e nell'ambito del costituendo sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 4, commi 64-68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare, prosegue l'Assessore, il Sistema regionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità delle informazioni trattate, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- poter certificare le competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali attraverso un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea;
- condurre al rilascio di un'attestazione (definito certificato di competenze o attestato di qualifica) che documenti formalmente la verifica effettuata dall'Amministrazione o da un soggetto da essa specificatamente accreditato o autorizzato.

L'oggetto della certificazione è dunque la competenza, intesa quale insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite in contesti di tipo formale, informale, non formale, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali.

L'identificazione dei contenuti standard delle competenze avviene con riferimento esclusivo alle Unità di competenze contenute nel Repertorio regionale delle Figure professionali.

La certificazione è un servizio garantito dall'amministrazione regionale a ciascun cittadino che ne faccia richiesta, al fine di ottenere una certificazione formale rispetto al possesso di determinate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/26

DEL 21.12.2012

competenze, indipendentemente dal contesto e dalle modalità con le quali esse sono state conseguite.

In tal senso, la procedura con la quale il servizio viene erogato, prescinde dai contesti di apprendimento delle competenze da certificare e si focalizza sulla verifica dell'effettivo possesso di tali competenze, mediante prove che rendano possibile osservare e valutare il comportamento competente direttamente nello svolgimento delle prestazioni per il cui presidio è indispensabile il possesso delle competenze oggetto di valutazione.

La procedura di certificazione può avere ad oggetto singole Unità di Competenze o insiemi di UC che costituiscono le componenti tecnico-professionali di determinati profili professionali (in quest'ultimo caso l'esito della certificazione è rappresentato dall'attribuzione di una qualifica, attraverso il rilascio del relativo attestato, così come previsto dalla L.R. n. 47/1979).

In entrambi i casi, la procedura di certificazione prevede la verifica delle singole UC mediante prove per la valutazione del comportamento competente in relazione alle diverse prestazioni.

In base alle caratteristiche sopra descritte, il servizio di certificazione può essere erogato per la valutazione di competenze acquisite attraverso un percorso formativo finalizzato all'apprendimento di esse o a seguito di un processo di convalida di esperienze di apprendimento in contesti non formali o informali.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti minimi definiti dalle Regioni e Province autonome, il Sistema regionale di certificazione prevede i seguenti elementi essenziali:

- a) un'articolazione in fasi e ruoli che garantisca omogeneità nelle prassi procedurali a garanzia della parità di trattamento di tutti i cittadini sardi;
- b) un sistema di ruoli e funzioni svolte da figure professionali specificatamente qualificate;
- c) la definizione delle regole di accesso, fruizione/erogazione del servizio e di registrazione degli esiti attraverso format definiti, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy;
- d) il rispetto delle condizioni di collegialità, oggettività e indipendenza nelle attività di verifica e di valutazione.

Con successivo atto dirigenziale del Servizio competente dell'Assessorato saranno emanate le disposizioni di dettaglio relative alle tre fasi del processo di certificazione, ovvero:

1. l'espressione formale da parte dell'individuo della volontà di *accedere al servizio*, che comporta l'accettazione delle condizioni di erogazione del servizio e, quindi, di sottoporsi alla valutazione prevista: l'accesso deve avvenire su richiesta formale presentata dal cittadino



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/26

DEL 21.12.2012

- all'amministrazione regionale (unica titolare della funzione di certificazione), quale esito di un percorso formativo formale sulla base di un format predefinito ovvero quale convalida di esperienze di apprendimento non formali o informali, evidenziate dalla relativa documentazione attinente tale convalida;
2. la costruzione del dispositivo per la realizzazione della valutazione, costituito dai soggetti preposti alla valutazione, dagli strumenti e dalle modalità di realizzazione delle prove: la valutazione sarà effettuata da una commissione presieduta da un funzionario regionale/provinciale in qualità di presidente con funzioni di garanzia, e composta da esperti di metodologie di valutazione degli apprendimenti e delle competenze e da uno o due esperti di settore. Saranno istituiti appositi elenchi regionali di esperti riservati a coloro che avranno partecipato ad uno specifico percorso di formazione, selezionati fra tutti gli operatori delle agenzie formative accreditate a livello regionale ed al personale del ruolo unico e della lista ex Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 42 e di esperti di settore con specifiche competenze tecnico-professionali attinenti i processi di lavoro. Per lo svolgimento delle rispettive funzioni nell'ambito di ogni sessione di prove, a ciascun componente della commissione spetterà un compenso definito sulla base di specifici parametri attinenti il numero dei candidati esaminati, la complessità delle competenze da valutare e la durata della sessione, che verranno definiti dal Servizio competente: i relativi costi dovranno essere sostenuti dai soggetti che gestiscono le attività formative che hanno esito nella certificazione;
 3. la conclusione del procedimento amministrativo di certificazione con la formalizzazione degli esiti della valutazione: gli esiti delle prove sono riportati sulla base della modulistica definita dal Servizio regionale competente sulla base delle prove sostenute da ciascun candidato e della formale attestazione dell'esito. I format utilizzati dovranno rispondere ad esigenze di semplificazione procedurale ed amministrativa al fine di garantire la sostenibilità delle procedure di rilascio.

Con determinazione del Direttore del Servizio competente saranno definite anche le modalità per la valutazione delle richieste presentate da candidati provenienti da percorsi di convalida dell'esperienza, le modalità di svolgimento delle prove e i format di certificazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/26

DEL 21.12.2012

DELIBERA

- di approvare le linee guida del Sistema per la certificazione delle competenze secondo quanto rappresentato dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- di incaricare la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro dell'adozione degli ulteriori atti necessari per l'implementazione del Sistema per la certificazione delle competenze.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa